

LOTTO N° 5

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) “LIBRO MATRICOLA” E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)

Ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –

stipulata tra

BRESCIA MOBILITA' Spa
Via L. Magnolini n. 3 – 25135 Brescia
C.F. 02246660985
CIG 90915085BD

Società assicuratrice

(di seguito denominata Società)

Durata della polizza

dalle ore 24.00 del	30-06-2022
alle ore 24.00 del	30-06-2026

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30-06
------------------------	-------

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	Brescia Mobilità S.p.A.
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE	02246660985
ATTIVITÀ SVOLTA	Gestione integrata mobilità cittadina
PERIODO DI ASSICURAZIONE	EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 30.06.2022 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 30.06.2026
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI: come da allegato Tabulato Auto
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	
IMPOSTE	
S.S.N.	
PREMIO LORDO ANNUO	
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.

VEICOLI DA ASSICURARE
<p>Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara. Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche similari a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni.</p>

SEZIONE I DEFINIZIONI

Accessorio	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Attestato di rischio	Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
Audio-fono-visivi	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori e altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Bonus Malus	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento IVASS 4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
CARD	Convenzione tra Compagnie di assicurazione per il risarcimento diretto
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private equiparate. È compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Classe di merito della Società	È la classe di merito assegnata al veicolo dalla Società assicuratrice che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS 4/2006 ss.mm.ii.
Classe di merito universale	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS 4/2006 ss.mm.ii.
Codice	Il D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Cristalli	Tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
CTT	Convenzione Terzi Trasportati
CVT	Corpi Veicoli Terrestri, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (RCA)
Danno	Il pregiudizio economico subito dall'assicurato e causato da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Il danno si considera "totale" se: ✓ il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato oppure

	✓ le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del veicolo o la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta rottamazione del mezzo
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Documentazione assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata Carta Verde, se compresa.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Impresa Debitrice	L'impresa di assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestoria.
Impresa Gestionaria	L'impresa di assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della Convenzione CARD – CTT
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Periodo di osservazione	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società – Assicuratore/i Compagnia	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Tariffa	La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente assicurazione.
Tariffa a franchigia	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Tale importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno.
Tariffa fissa	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicate altre riviste specializzate o rivenditori autorizzati.

ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all'Assicurato per i rischi della responsabilità civile nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, quali **a titolo esemplificativo e non limitativo**:

Brescia Mobilità S.p.A. ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

1. gestione soste (autosili e parcheggi, parcometri)
2. noleggio al pubblico di veicoli elettrici
3. noleggio al pubblico di velocipedi compresa attività di riparazione e vendita
4. servizio trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano)
5. servizio noleggio autobus
6. servizio di trasporto riservato
7. organizzazione e gestione del servizio di car sharing
8. gestione e proprietà di impianti semaforici e sistemi di rilevazione delle infrazioni
9. proprietà e gestione di sistemi di videosorveglianza esterna urbana
10. attività di studio della mobilità urbana ed analisi del traffico
11. progettazione di infrastrutture dedicate alla mobilità urbana
12. attività di controllo del gas di scarico autoveicoli per Certificazione "Bollino Blu"
13. attività relativa all'erogazione di servizi di Officina autorizzata per veicoli privati
14. progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali e civili, impianti di sicurezza, rilevazione incendi, domotica e telematica, impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica
15. gestione parcheggio "Freccia Rossa" sito in Brescia
16. realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici, di ponti radio, impianti telefonici, di telecomunicazione ed elettronici in genere.
17. realizzazione, manutenzione, proprietà e gestione di impianti fotovoltaici e/o solari destinati alla produzione di energia elettrica
18. attività propedeutiche per la gestione dei servizi di trasporto della metropolitana di Brescia di persone e cose/animali con le connesse attività di programmazione, test, collaudo, organizzazione operativa ed amministrativa. Si intendono comprese le attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, nella qualità di gestore, proprietario, conduttore e committente. Le attività vengono effettuate anche presso terzi. **Si intende invece esclusa la gestione della metropolitana successivamente all'apertura al pubblico.**

L'assicurato può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi elencati nel predetto articolo anche partecipando ad enti, società o consorzi.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato, direttamente od a mezzo di enti, consorzi o società, può assumere la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dallo Statuto.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione e/o commercializzazione, nulla escluso nè eccettuato. Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 206/2005 ss.mm.ii. (Codice del Consumo). Alle stesse parti, pertanto, non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis del Codice (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'assicurazione successivo alla scadenza del contratto. La Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Questa condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente all'aggiudicazione della nuova assicurazione o in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto o il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i 15 giorni di cui sopra.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 180 giorni prima di ogni scadenza annuale. Resta confermata la possibilità di proroga (massimo 180 giorni) di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora tali verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii..

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società.

ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 13 BIS GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA* e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana, indipendentemente dal luogo dove si verifica il sinistro

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo *ESCLUSIONI*, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
 - ✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo;
 - ✓ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
 - ✓ per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;
 - ✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
- b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
 - ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
 - ✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli compete, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 24 CLAUSOLA DI TERZIETÀ

Qualora la polizza sia stata stipulata dal Contraente in nome e per conto di differenti e amministrazioni e/o società e/o enti che risultino intestatari al P.R.A. o locatari dei veicoli assicurati con il presente contratto, in caso di sinistro tali amministrazioni e/o società e/o enti, nonché il Contraente stesso sono considerati terzi tra di loro.

In caso di sinistro che coinvolga veicoli di proprietà e/o in uso a soggetti controllati o collegati dal Contraente (sia che si tratti di persone fisiche che di persone giuridiche), si precisa che sussiste la terzietà tra le parti che legittima l'operatività della garanzia assicurativa.

SEZIONE III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA
LIBRO MATRICOLA

ART. 25 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

ART. 26 CLAUSOLA DI SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI CON POLIZZE GESTITE NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA

Qualora il Contraente intenda, sospendere le garanzie in corso di contratto per un veicolo inserito nella presente polizza, è tenuto a darne comunicazione alla Società – direttamente e/o tramite il Broker – restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In essa è riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione.

L'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro 12 mesi dalla data di decorrenza della sospensione e comunque entro la data di scadenza del contratto, ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che:

- ✓ il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- ✓ il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano compatibili;
- ✓ il proprietario assicurato (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la Società rilascia un'applicazione alla polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione.

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 3 mesi il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottati i seguenti criteri:

- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi, troveranno applicazione le regole evolutive, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi, non troveranno applicazione le regole evolutive, per cui non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;
- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non troveranno applicazione le regole evolutive e non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese

per meno di 3 mesi consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva;

- ✓ per i veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese dopo 12 mesi: il rischio deve considerarsi escluso, pertanto non troveranno applicazione le regole evolutive, non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

ART. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

ART. 28 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia vale anche per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle operazioni non sono considerate terzi.

ART. 29 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 30 DANNI DA INQUINAMENTO

A integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per RCA prestata dalla Società;

- ✓ per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ per i danni conseguenti a operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

ART. 31 SGOMBERO NEVE – VEICOLI ADIBITI OCCASIONALMENTE A SGOMBERO NEVE

Si precisa che l'assicurazione copre i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

ART. 32 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti

di cui all'art. 129 del Codice in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.

ART. 33 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella SEZIONE *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 34 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

SEZIONE IV ESCLUSIONI RCA

ART. 35 ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA*, l'assicurazione non è operante:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
 - a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
 - b) se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio ex art. 139 Codice della Strada sia comunque in possesso di regolare patente civile o rientri nella casistica sub a). L'assicurazione conserva comunque la sua validità anche quando il conducente alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di servizio sia iscritto al corso propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, durante le prove e durante l'esame, nonché in caso di superamento positivo dell'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio ancorché non sia stato emesso/ricevuto il documento;
- ✓ nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ✓ nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- ✓ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ✓ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

SEZIONE V

ESTENSIONI DI GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

ART. 36 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate, relativamente a ciascun veicolo, nell'allegato TABULATO AUTO.

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'assicurato.

ART. 37 INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione e al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

ART. 38 FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto in normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto – totale o parziale – o rapina (consumati o tentati) ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo o in circolazione.

Sono parificati a tali danni i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione di furto o rapina, consumati o tentati, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che il Contraente e/o l'assicurato abbiano prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per legge.

L'assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, a ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

Qualora sia attivata la garanzia *FURTO E RAPINA* la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia *FURTO E RAPINA*.

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

ART. 39 ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA

L'assicurazione non è operante per i danni:

- ✓ verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ derivanti da dolo dell'assicurato;
- ✓ derivanti da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari e simili e in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- ✓ agli impianti elettrici per effetto di fenomeno elettrico, a meno che non sia stato seguito da incendio e fatta comunque salva l'azione del fulmine.

ART. 40 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 41 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- ✓ eventi atmosferici: a titolo esemplificativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- ✓ eruzioni vulcaniche. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- ✓ terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti, provocati da terremoto;
- ✓ inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali;
- ✓ crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 42 CRISTALLI

La Società indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* senza alcuna applicazione di franchigia se l'assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai centri convenzionati.

Se l'assicurato non si avvale del servizio offerto dai centri convenzionati il massimale di garanzia si intende ridotto sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* con applicazione della relativa franchigia

La garanzia è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto, senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 43 ASSISTENZA STRADALE

La garanzia è operante in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- ✓ incidente stradale;
- ✓ guasto;
- ✓ incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- ✓ furto e rapina;
- ✓ eventi naturali
- ✓ eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'assicurato non vi abbia preso parte attiva);
- ✓ forature e danni a pneumatici;

o comunque a causa di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza.

La garanzia opera anche nel caso in cui, ancorché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

La Società sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l'assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna prestazione.

Nelle prestazioni indispensabili si intendono compresi i costi relativi alle prestazioni di cui alla clausola *GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione. Se l'assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la prestazione sarà erogata solo nei limiti di quanto indicato.

Qualora tali costi siano anticipati dalla Società, essi dovranno essere rimborsati alla stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale Operativa Convenzionata, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna prestazione. In tal caso l'assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia di assistenza, si avvale di apposita Centrale Operativa Convenzionata. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la Centrale Operativa Convenzionata, dandone tempestivo avviso al Contraente.

I numeri da contattare sono i seguenti:

- ✓ numero verde:
- oppure:
- ✓ per chiamate dall'Italia e dall'estero
- ✓ oppure telefax:

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:

- ✓ nome e cognome;
- ✓ luogo in cui necessita di essere assistito;
- ✓ targa del veicolo assicurato.

GESTIONE DEI SINISTRI E EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Centrale Operativa Convenzionata provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante. Qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa Convenzionata organizza, a scelta dell'assicurato, il soccorso stradale del veicolo con il massimo della percorrenza di 50 km dal luogo del sinistro:

- ✓ fino a un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa;
- ✓ oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- ✓ oppure per i danni non riparabili in loco fino al luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza/sede legale dell'assicurato.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo è ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato. Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui la Società non possa erogare le prestazioni tramite Centrale Operativa Convenzionata, queste saranno effettuate tramite altro fornitore e le relative spese saranno rimborsate all'assicurato dietro presentazione di regolare fattura.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- ✓ partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- ✓ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, se l'Assicurato sia stato parte attiva in tali eventi
- ✓ sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- ✓ i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- ✓ indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- ✓ i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'assicurato. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ASSISTENZA STRADALE PLUS: SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

(OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA)

Qualora sia attivata la garanzia *ASSISTENZA STRADALE PLUS* è automaticamente compresa la garanzia *SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO* di cui all'articolo *PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE*.

ART. 44 KASKO

La Società si obbliga a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a:

- ✓ collisione con altri veicoli, persone, animali
- ✓ urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ✓ ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

Qualora il medesimo evento sia assicurato anche dalla garanzia *EVENTI NATURALI*:

- ✓ nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia inferiore;
- ✓ qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello inferiore;
- ✓ qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

L'assicurazione è, inoltre, estesa:

- ✓ alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La presente condizione non costituisce oneri a carico del contraente, né assicurazione della responsabilità amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;
- ✓ ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo il caso in cui il mancato

rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato.

ART. 45 KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La garanzia opera sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La copertura è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 46 COLLISIONE

La Società si obbliga a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private e conseguenti a:

- ✓ collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- ✓ collisione con persona identificata;
- ✓ collisione con animali.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

L'assicurazione è, inoltre, estesa:

- ✓ alla colpa grave dell'assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La presente condizione non costituisce oneri a carico del Contraente, né assicurazione della responsabilità amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;
- ✓ ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato

ART. 47 ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA KASKO E COLLISIONE

Non sono comunque indennizzabili i danni:

- ✓ causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- ✓ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- ✓ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ✓ conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del veicolo o a incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;
- ✓ alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- ✓ i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;
- ✓ i danni derivanti da mancato utilizzo del veicolo;
- ✓ le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;
- ✓ i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;
- ✓ se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- ✓ quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

ART. 48 PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE

Le garanzie di seguito elencate sono prestate nella forma a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI

La Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – FRANCHIGIE E SCOPERTI*, a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- ✓ in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato.

RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, eventi naturali, eventi sociopolitici o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche simili.

Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, lubrificanti, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione.

In caso di sequestro del veicolo l'assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 giorni.

IMBRATTAMENTO INTERNI

La Società si obbliga sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, a indennizzare i danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione sino al luogo di soccorso medico. La garanzia è altresì operante anche nel caso si tratti di animali o quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga a indennizzare i danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

A integrazione di quanto previsto dalle *NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO* si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro. La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- ✓ in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- ✓ al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- ✓ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, fosse necessario riparare, sostituire e/o ripristinare airbag, pretensionatori di cinture di sicurezza e/o dispositivi antincendio del veicolo assicurato, la Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione fosse necessario riparare, sostituire e/o ripristinare l'impianto antifurto e/o l'impianto di localizzazione satellitare del veicolo assicurato, la Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

BAGAGLIO

La Società si obbliga a indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle Autorità e/o dall'assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

SEZIONE VI

COSTITUZIONE DEL PREMIO – ASSICURAZIONE RCA

ART. 49 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

La presente polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie.

È riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede legale il Contraente.

l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Appendici di vincolo: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo sarà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA

La formula tariffaria franchigia fissa e assoluta non prevede variazione di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri. Il Contraente e/o l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società provvede a gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La Società, con cadenza semestrale richiederà al Contraente il rimborso delle franchigie relative alle liquidazioni effettuate, allegando l'elenco analitico dei sinistri liquidati corredati dalla necessaria documentazione riportante anche il numero di riferimento di sinistro del Contraente. Nella franchigia sono da intendersi comprese le eventuali spese legali e peritali.

Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla relativa richiesta.

BONUS MALUS

La formula tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

TARIFFA FISSA

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del Bonus Malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla garanzia RCA del veicolo trainante.

ART. 50 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 51 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione.

ART. 52 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Codice.

ART. 53 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice in caso di furto (o rapina) totale del veicolo l'assicurazione cessa a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice. L'assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 54 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la documentazione assicurativa e la carta verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- ✓ in caso di distruzione o esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- ✓ in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore per la demolizione;
- ✓ in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore o a un terzo attestante la vendita.

SEZIONE VII

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 55 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni, rispettivamente, dal momento in cui l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente ne ha avuto conoscenza o dalla data dell'evento. In caso di apertura da parte della Compagnia di controparte – quale impresa gestitaria – del flusso di informazione di responsabilità verso la Società – quale impresa debitrice –, la Società – quale impresa debitrice – si obbliga a inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 giorni, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio-assenso.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- ✓ in caso di sinistro RCA gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- ✓ in caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT* l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e ulteriori riferimenti degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato.

La perizia eseguita da incaricato della Società entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo *RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA*. È data inoltre facoltà all'assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina; l'assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce e i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

ART. 56 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitino a il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 57 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT*, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, con emissione della fattura intestata al Contraente come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato a effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

ART. 58 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alle garanzie INCENDIO o FURTO o RAPINA, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto (o rapina):

L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

ART. 59 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'art.1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

ART. 60 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – CLAUSOLA ARBITRALE

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato

A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di liquidazione

Mancando l'accordo su tale proposta, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Foro ove ha sede il Contrante.

Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni

ART. 61 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato dall'art. 134 del Codice. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente assicurazione, le Compagnie acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili-dall'allegato tabulato auto.

ART. 62 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A. .

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta alla compagnia di assicurazione del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. 254/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 63 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 64 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

ART. 65 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ la numerazione attribuita
- ✓ la data di accadimento
- ✓ la località del sinistro
- ✓ la targa del veicolo assicurato coinvolto
- ✓ il nominativo della controparte
- ✓ lo stato del sinistro
- ✓ il tipo di garanzia coinvolta (RCA, ARD)
- ✓ tipologia di CID (gestionale, debitore, No CARD)
- ✓ l'importo a riserva
- ✓ l'importo liquidato
- ✓ la data di liquidazione.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

SEZIONE VIII
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI

ART. 66 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

I massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza, fermo restando i minimi di legge. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Il massimale per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime, è pari ad € 25.000.000,00 per ogni singolo veicolo assicurato.

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione.

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO <i>In caso di applicazione di scoperto l'importo indicato in questa colonna è il valore di minimo scoperto</i>	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
RCA	---	€ 500 per gli autocarri e gli autoveicoli uso speciale ed € 250 per ciclomotori e motocicli OPERANTE SOLO PER I MEZZI ASSICURATI CON LA FORMA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA"	---
RICORSO TERZI DA INCENDIO	---	---	€ 250.000
INCENDIO	---	---	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
FURTO RAPINA	---	--	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI SOCIOPOLITICI	10%	€ 500	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI NATURALI	10%	€ 500	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
CRISTALLI	---	--	€ 1.000
ASSISTENZA STRADALE	---	---	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 500
ASSISTENZA STRADALE RIMPATRIO VEICOLO	---	---	€ 500
KASKO	10%	€ 500	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	10%	€ 500	€ 10.000

COLLISIONE	10%	€ 500	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE			
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI	---	---	€ 250
TRASPORTO IN AMBULANZA	---	---	€ 500
SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO	---	---	€ 250
IMBRATTAMENTO INTERNI	---	---	€ 500
DISSEQUESTRO DEL VEICOLO	---	---	€ 300
PARCHEGGIO E CUSTODIA	---	---	€ 500
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	---	---	€ 1.000
IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE	---	---	€ 500
BAGAGLIO	---	---	€ 250 per evento e per veicolo fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000
TUTELA LEGALE RISARCIMENTO DANNI	---	---	€
TUTELA LEGALE DELITTI DOLOSI E CONTRAVVENZIONI	---	---	€
TUTELA LEGALE DISSEQUESTRO DEL VEICOLO	---	---	€
TUTELA LEGALE INADEMPIENZE CONTRATTUALI	---	---	€
TUTELA LEGALE RESPONSABILE CIVILE	---	---	€
TUTELA LEGALE SANZIONI AMMINISTRATIVE	---	---	€
TUTELA LEGALE CONTROVERSIE ALL'ESTERO	---	---	€
TUTELA LEGALE ASSISTENZA RITIRO PATENTE	---	---	€ 500

SEZIONE IX
CALCOLO DEL PREMIO

Imponibile RCA	Imponibile CVT	Totale Imponibile	Imposte	S.S.N.	Totale premio annuo lordo